

Parere in merito alla riforma della politica agricola comune (PAC):

- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa una indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento individuali nel settore del latte e una indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera,
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per tre periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996 il prezzo indicativo del latte e i prezzi di intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano,
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di premio per le vacche lattifere, e
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(92/C 98/11)

Il Consiglio, in data 18 novembre 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca » ha elaborato il presente parere nel corso della riunione del 7 febbraio 1992 (relatore: Rea).

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 febbraio 1992, nel corso della 294^a sessione plenaria, a larga maggioranza, 5 voti contrari e 20 astensioni, il seguente parere.

0.1. Alla luce dell'evoluzione dei mercati mondiali e comunitari dal 1984 in poi, il Comitato espone le proprie perplessità nei confronti della proposta di ridurre ulteriormente i quantitativi. Nel caso tali tagli debbano essere accettati, il Comitato reputa che a qualsiasi riduzione nella produzione della Comunità debbano corrispondere misure analoghe in altri paesi produttori.

0.2. Le riduzioni quantitative dovrebbero essere realizzate attraverso regimi di abbandono volontario, opportunamente indennizzati e finanziati dalla Comunità, in cui gli Stati membri mostrino una certa flessibilità nelle disposizioni di applicazione a livello locale.

1. Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.1. Per quanto riguarda l'articolo 6, ogni Stato membro dovrebbe procedere ad una decurtazione volontaria dell'1% per la redistribuzione.

1.2. Prelievi sulle vendite dirette devono rimanere invariati.

1.3. Nel caso di una riduzione dei prezzi, i produttori agricoli dovranno essere interamente indennizzati sulla base di criteri realistici di estensivizzazione.

2. Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa una indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento individuali nel settore del latte e una indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

2.1. Al primo e quarto « Considerando », al paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 1, al paragrafo 1 dell'articolo 2 ed al paragrafo 1 dell'articolo 5, sostituire « sotto forma di obbligazioni al portatore garantite dalla Comunità » con « sotto forma di pagamento diretto ai produttori agricoli da parte della Comunità ».

2.2. Al quarto «Considerando», specificare che il finanziamento complementare deve essere anch'esso pagato in contanti e direttamente al produttore.

3. **Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per tre periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, il prezzo indicativo del latte e i prezzi di intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano**

3.1. Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Il prezzo indicativo del latte ed i prezzi di intervento dei prodotti lattiero caseari sono fissati ai livelli della campagna 1991/1992, ferma restando la possibilità di successivi adeguamenti in funzione delle variazioni dei prezzi.»

4. **Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di premio per le vacche lattifere**

4.1. All'articolo 1 fissare a 90 il tetto massimo di vacche lattifere cui può venire corrisposto il premio.

Questo in coerenza con quanto già fissato per il bestiame da carne, e con validità per l'intero territorio comunitario, senza distinzione alcuna per le zone svantaggiate.

4.2. Sopprimere il primo trattino del paragrafo 1 dell'articolo 2 e modificare come segue il testo del secondo trattino:

«2 UBA/Ha per le aziende o parti di aziende ubicate nel territorio della Comunità.»

5. **Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

5.1. Adattare i considerando della proposta di regolamento e l'elenco delle misure di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 in maniera tale da inserirvi:

- la necessaria promozione di prodotti nuovi e più interessanti per il consumatore,
- la ricerca di nuovi prodotti lattiero-caseari che tengano conto in particolare dei gusti dei consumatori in tutta la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Michael GEUENICH

ALLEGATO

(Articolo 43, paragrafo 4, del Regolamento interno)

I seguenti emendamenti sono stati respinti in sede di dibattito:

Nuovo punto 1.0

Far precedere il punto 1.1 da quanto segue:

«1.0. Dai quantitativi globali di cui all'articolo 3 vanno esclusi i quantitativi individuali ottenuti dai produttori con aziende situate nei territori montani e nelle aree geografiche di applicazione dei PIM (*Plan indicatif mondial pour le développement agricole*).»

Esito della votazione

Voti favorevoli: 27, voti contrari: 44, astensioni: 11.

Aggiungere un nuovo punto 1.4

L'articolo 3 indica i quantitativi nazionali specifici fino all'anno 2000. Tali quantitativi nazionali incoraggiano l'inefficienza e possono dare origine a distorsioni del mercato e a locali esaurimenti delle scorte. Essi si pongono in netto contrasto con il Mercato Unico, il quale ha eliminato gli ostacoli nazionali all'efficienza in tutti gli altri settori.

Tali quantitativi nazionali dovrebbero pertanto essere gradualmente ma progressivamente sostituiti da un unico quantitativo a livello comunitario.

Motivazione

La proposta in esame riporta i quantitativi nazionali previsti per il prossimo futuro. Pertanto il quantitativo di consegna per l'Irlanda per l'anno 2000 è di 5 040,958 migliaia di tonnellate, né più né meno. Simili quantitativi perpetuano le attuali inefficienze e la frammentazione del mercato. Un quantitativo unico, valido a livello comunitario, incoraggerebbe i produttori efficienti, ridurrebbe l'esaurirsi delle scorte ed incrementerebbe così il consumo di latte. Un maggior consumo farebbe diminuire le spese di bilancio, riducendo le eccedenze comunitarie.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 30, voti contrari: 53, astensioni: 10.

Sopprimere i punti 2.1 e 2.2*Motivazione*

Le obbligazioni al portatore danno la possibilità agli imprenditori agricoli sia di disporre di pagamenti annui fissi, sia di costituire un capitale che consenta loro di passare ad investimenti di tipo intensivo nell'ambito della propria azienda, oppure che gli aiuti ad investire in settori diversi dall'agricoltura.

Il pagamento diretto in contanti significherebbe per i produttori agricoli il solo pagamento annuo.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 21, voti contrari: 46, astensioni: 15.
